

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Sezione Stranieri

IL Giudice di Pace [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento camerale [REDACTED] 18 avente ad oggetto : ricorso avverso la espulsione di stranieri , vertente

TRA

[REDACTED] , nata [REDACTED] il [REDACTED] , rapp. ta e difesa dall' Avv.Cristian Valle in virtù di procura in calce all' atto di opposizione ed ed el. te dom. ta presso lo studio di quest' ultima sito in Napoli , alla via S.Rosa,349 ;

Ricorrente

E

Prefetto della Provincia di Napoli;

Resistente

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del [REDACTED] 18;

Osserva

con ricorso depositato in data [REDACTED] 18 l' epigrafato straniero impugnava il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Napoli prot. [REDACTED] 18 e not. in pari data chiedendone l' annullamento ,scardinata la causa al sottoscritto giudicante per astensione del precedente magistrato, all' udienza camerale del [REDACTED] 04-18, la causa veniva definitivamente riservata per la decisione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è fondata e va rigettata. Invero l' istante aveva formulato domanda di protezione internazionale e dunque la questura avrebbe dovuto provvedere all' invio presso la competente Commissione Territoriale, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.Sul punto va osservato che l'art. 1 ter della l. 39/1990 prevede una semplificazione delle procedura nel caso l'istanza di asilo pervenga da uno

straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero quando la domanda pervenga da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. L'istruttoria e l'audizione dell'interessato resta invariata come pure i tempi di trasmissione della istanza da parte del Questore. L'esame della domanda segue un iter accelerato di 15 giorni e la decisione viene adottata dalla Commissione territoriale entro i successivi tre giorni. E pertanto va affermata la illegittimità del decreto di espulsione ed il conseguente accoglimento dell' opposizione. Le spese vanno dichiarate non ripetibili in considerazione dell' esito del procedimento

P.Q.M.

Visto l' art . 18 dlgs 150-11

accoglie l' opposizione ed annulla il decreto opposto;

Dichiara non ripetibili le spese.

Si comunichi

Napoli ,li  18

Il G. d.P.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
